



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1043**

Prot. n. 10/12

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura). Articolo 96: Modalità, livello di contribuzione e criteri per la concessione di sovvenzioni per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio e dell'ambiente naturale.

Il giorno **25 Maggio 2012** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
UGO ROSSI

Assenti:

ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

Nella legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura) il tema del governo del territorio forestale e montano è affrontato e sviluppato all'interno di una visione unitaria, che coniuga e contempera le esigenze di sviluppo economico con quelle di conservazione e valorizzazione delle risorse, assicurando, in ogni caso, adeguati livelli di stabilità e di efficienza funzionale del sistema integrato costituito da suolo e soprassuolo e, quindi, di sicurezza per le popolazioni.

Al fine di assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi di conservazione e di miglioramento della qualità del territorio, del patrimonio ecologico, del paesaggio e dell'ambiente, sono state individuate, nella legge in parola, soluzioni, strumenti, azioni, ponendo attenzione, nel contempo, all'esigenza di efficacia e a quella di un razionale ed attento utilizzo delle risorse economiche ed umane.

In particolare, il titolo IX, trasversalmente alle varie materie trattate nella legge provinciale n. 11 del 2007, individua gli strumenti di attuazione, dagli interventi agli incentivi, funzionali ad assicurare la realizzazione degli obiettivi individuati dal progetto di riforma nelle varie parti fin qui poste in evidenza.

Cardine del sistema di sostegno economico – finanziario delineato dal titolo IX della legge provinciale n. 11 del 2007 sono gli articoli 96 e 97.

In particolare, l'articolo 96 (Sovvenzioni per la salvaguardia e valorizzazione del territorio e dell'ambiente naturale) prevede che la Provincia sostenga e sovvenzioni una serie di interventi (interventi di miglioramento ambientale, redazione di piani di gestione ed interventi previsti all'interno dei siti e delle zone di importanza comunitaria) per conseguire le finalità della legge, garantendo la conservazione ed il miglioramento del territorio, del patrimonio ecologico, del paesaggio e dell'ambiente.

E' previsto inoltre che i proprietari, gli usufruttuari o i conduttori di aree sulle quali l'imposizione di vincoli comporti un'utilizzazione agricola o forestale diversa da quella in atto abbiano titolo, per un massimo di 7 anni dall'istituzione dei vincoli, ad ottenere dalla Provincia un contributo.

Sempre l'art. 96 della sopra citata legge stabilisce che per sostenere la rete di riserve la Provincia finanzia la redazione dei piani di gestione previsti dall'articolo 47 e le iniziative, le azioni, i progetti, gli interventi previsti dall'accordo di programma o dal piano di gestione della rete, anche solo adottato, realizzato dai soggetti pubblici o privati individuati dall'accordo o dal piano di gestione. La Provincia può finanziare anche le spese necessarie per il coordinamento e la conduzione della rete di riserve.

Nell'articolo citato, si rimanda ad una apposita deliberazione di Giunta provinciale la fissazione delle modalità, dei criteri e dei livelli di contribuzione, mentre l'articolo 97, comma 7, prevede che nella concessione dei contributi la Provincia attivi, per quanto possibile, fondi dello Stato e dell'Unione europea, anche attraverso progetti di carattere interregionale ed internazionale.

In ogni caso i contributi sono concessi entro i limiti previsti dal regime degli aiuti di Stato, secondo la vigente normativa comunitaria.

Alla luce delle disposizioni contenute nell'articolo 96, si propone di approvare le "Modalità, livello di contribuzione e criteri per la concessione di sovvenzioni per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio e dell'ambiente naturale" che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Le modalità, i livelli di contribuzione e i criteri di cui sopra non si applicano ai contributi previsti dal comma 3 dell'articolo 96 in quanto le aree sottoposte al regime di gestione speciale di cui all'articolo 31, comma 3, della legge provinciale n. 11 del 2007 non sono ancora state attivate.

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") (Gazzetta ufficiale della Comunità europea L 379 del 28 dicembre 2006), gli aiuti di stato non superiori a 200.000 € per beneficiario in tre anni, non sono considerati influenti sulla concorrenza fra Stati membri e pertanto possono essere erogati senza necessità di notifica preventiva alla Commissione europea.

Atteso che i contributi previsti dalla presente deliberazione rientrano nel regime di "de minimis" di cui al predetto regolamento, si propone, pertanto, di disporre l'erogazione della predetta misura fino al termine del periodo di validità del regolamento di cui sopra (dicembre 2013).

Con riferimento alle spese discrezionali previste, intese come spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza, spese per incarichi di collaborazione e spese di comunicazione (mostre e relative pubblicazioni e attività promozionali, manifestazioni, convegni, pubblicità, iniziative di comunicazione, realizzazione e acquisto di pubblicazioni, produzioni audiovisive, progetti grafici) si propone di ammetterle nel limite massimo del 10% della spesa complessiva a carico del bilancio provinciale considerata la loro importanza nella fase di attivazione della rete di riserve.

Il presente provvedimento è stato inviato alle strutture di staff, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 20 febbraio 2004 n. 366, da ultimo modificata con deliberazione 22 gennaio 2010, n. 40., per l'acquisizione dei relativi pareri e le osservazioni formulate nei pareri medesimi sono state sostanzialmente accolte.

La procedura seguita per la predisposizione dello schema in parola è conforme alle direttive per la predisposizione per l'adozione di criteri generali di finanziamento stabilite dalla Giunta provinciale con la deliberazione 20 febbraio 2004 n. 366, da ultimo modificata con deliberazione 22 gennaio 2010, n. 40.

Si rinvia a successivi provvedimenti la definizione dei requisiti minimi degli accordi di programma e dei requisiti minimi di natura tecnica che deve avere la rete di riserva.

Tutto ciò premesso, visti ed esaminati il “Quadro degli interventi previsti dall’articolo 96 della L.P. 11/2007 distinti per fonte di finanziamento”, le “Disposizioni generali” e le “Disposizioni specifiche per Tipologia” si propone l’approvazione del documento allegato relativo a “Criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio e dell’ambiente naturale” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura), ed in particolare l’articolo 96;
- visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”) (Gazzetta ufficiale della Comunità europea L 379 del 28 dicembre 2006);
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale 20 febbraio 2004 n. 366 da ultimo modificata con deliberazione 22 gennaio 2010 n. 40, relativa ai criteri e modalità per l’esame preventivo di piani pluriennali di settore, progetti, programmi annuali e altri atti a contenuto programmatico, deliberazioni concernenti criteri generali aventi impatto organizzativo e procedurale, nonché di atti riguardanti l’adozione di criteri generali di finanziamento;
- visti i pareri espressi dalle strutture di staff ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 40/2010.
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di approvare, secondo quanto esposto in premessa, le “Modalità, livello di contribuzione e criteri per la concessione di sovvenzioni per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio e dell’ambiente naturale” così come definiti nell’allegato documento, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che le modalità, i livelli di contribuzione e i criteri di cui al punto 1) non si applicano ai contributi previsti dal comma 3 dell’articolo 96 in quanto le aree sottoposte al regime di gestione speciale di cui all’articolo 31, comma 3, della legge provinciale n. 11 del 2007 non sono ancora state attivate.
3. di applicare il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”) (Gazzetta ufficiale della Comunità europea L 379 del 28 dicembre 2006), gli aiuti di stato non superiori a 200.000 € per beneficiario in tre anni, non sono considerati influenti sulla concorrenza fra Stati membri e pertanto possono essere erogati senza necessità di notifica preventiva alla Commissione europea.
4. di dare atto che l’erogazione della predetta misura è disposta fino al termine del periodo di validità del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 (dicembre 2013);
5. di autorizzare, con riferimento alle spese discrezionali previste, intese come spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza, spese per incarichi di

- collaborazione e spese di comunicazione (mostre e relative pubblicazioni e attività promozionali, manifestazioni, convegni, pubblicità, iniziative di comunicazione, realizzazione e acquisto di pubblicazioni, produzioni audiovisive, progetti grafici) la loro ammissibilità nel limite massimo del 10% della spesa complessiva a carico del bilancio provinciale considerata la loro importanza nella fase di attivazione della rete di riserve;
6. di rinviare a successivi provvedimenti la definizione dei requisiti minimi degli accordi di programma e dei requisiti minimi di natura tecnica che deve avere la rete di riserva
 7. di stabilire che il presente provvedimento si applica dal giorno successivo alla sua pubblicazione, anche per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.

LS